

IN BREVE n. 007-2010

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS e PENSIONATI OVER 65 - IL MINISTERO DEL LAVORO PRENDE LE DISTANZE

In relazione all'articolo pubblicato su Italia Oggi «Contributi, non scappa nessuno», si precisa che non corrisponde a verità la circostanza che il Ministero del Lavoro abbia partecipato in veste istituzionale all'incontro del 3 febbraio scorso tenutosi presso la Cassa dei ragionieri (Cnpr), con riguardo alla problematica relativa alla contribuzione dei liberi professionisti alla Gestione separata Inps.

In particolare, si specifica che il Ministero del Lavoro non ha stabilito nessun accordo con le Casse dei liberi professionisti né tanto meno è stata fissata alcuna conferenza dei servizi.

E' in programma invece un approfondimento tecnico con le Amministrazioni competenti per verificare le possibili soluzioni della questione sollevata.

Ufficio stampa
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

NB - All'incontro era presente Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, organo del ministero.

SPOILS SYSTEM e DIRETTORI GENERALI ASL

Niente ente spoils system per i direttori generali delle Asl.

I manager sanitari non possono essere rimossi in modo automatico, all'insediamento del nuovo presidente regionale, perché non sono equiparabili agli organi di vertice nominati in ragione della vicinanza politica al governatore.

I direttori generali delle Asl «sono scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali» e stabilirne una decadenza automatica viola gli articoli 97 e 98 della Costituzione.

Corte costituzionale nella sentenza n. 34/2010 (depositata in cancelleria il 5 febbraio 2010 redatta da Sabino Cassese).

PENSIONATI e ENTI LOCALI

I pensionati che prestano attività occasionale di tipo accessorio in tutti i settori produttivi possono essere impiegati anche a favore degli enti locali. Lo ricorda l'INAIL con la nota 1179 del 5 febbraio 2010.

L'istituto riepiloga tutte le innovazioni introdotte dalla Finanziaria 2010 in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. La nota segue la circolare Inps 17/10.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 17 del 3 febr. 2010 (documento 048)

DALLA CASSAZIONE

Sì al trasferimento se c'è conflitto

Se i rapporti con i superiori sono “deteriorati” il dipendente può essere trasferito ad altro reparto.

I vertici dell'azienda non possono perciò essere accusati di mobbing.

“L'adozione di una sanzione disciplinare per comportamenti serbati nel reparto può essere una fonte di conflitto idoneo a turbare la funzionalità. L'assegnazione ad altro reparto, lungi dal configurare mobbing, è da considerare giustificata e persino doverosa sotto il profilo del buon andamento del servizio pubblico”.

Corte di Cassazione - sentenza n. 2615 del 5 febbraio 2010

Ostruzionismo medico

E' sanzionabile il comportamento ostruzionistico del medico che, nelle vesti di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, rifiuti di adempiere a una disposizione impartita dal primario nella sola forma verbale

Corte di Cassazione sez.IV penale - sentenza n. 35925 del 1 luglio 2009

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. 35925/2010 (documento 049)

INPDAP - PAGAMENTO INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Termini entro i quali l'INPDAP deve pagare l'indennità premio di servizio:

1. **105 giorni dalla data di cessazione**
per limiti di età, decesso, inabilità e limite massimo lavorativo
2. **270 giorni dalla data di cessazione**

Per pensione di anzianità, destituzione dall'impiego, dimissioni, ecc.

Oltre questi termini l'INPDAP deve corrispondere gli interessi per ritardato pagamento.

Ricordiamo che il diritto va esercitato con domanda all'INPDAP .

In particolare, il diritto all'indennità premio di servizio sia alla sua liquidazione che al suo aggiornamento si prescrive sia per gli iscritti che per i loro aventi diritto trascorsi cinque anni dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale si può rilevare l'intenzione di avvalersi del diritto.

INPDAP - CAMBIANO I TETTI PER LE PENSIONI

Con la nota operativa n. 2 del 5 febbraio 2010 l'INPDAP ha aggiornato il tetto pensionabile per chi va in pensione ancora col sistema retributivo: dal 1 gennaio 2010 per effetto dell'aggiornamento ISTAT è passato a euro 42.364,00, da cui le nuove fasce relative alle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione. Fino a 42.364 si applica il 2%, oltre e fino al 56.344,12 l'1,60%, oltre e sino a 70.324,24 l'aliquota è dell'1,35%, oltre e fino a euro 80.491,60 si applica l'1,10% e oltre 80491,60 lo 0,90'%.
Inoltre per il 2010 per il regime contributivo delle pensioni il massimale è portato a euro 92.147,03.

Vedi sotto tabelle

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 2 del 5 febbr. 2010 (documento 050)

Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2010		
Retribuzione	Aliquota pensionistica Quota B	Aliquota pensionistica Quota A
fino ad Euro 42.364,00	2,00 %	2,00 %
oltre ad Euro 2.364,00 fino ad Euro 56.344,12	1,60 % (abbattimento del 20 %)	1,50 % (abbattimento del 25 %)
oltre ad Euro 56.344,12 fino ad Euro 70.324,24	1,35 % (abbattimento del 32,5 %)	1,25 % (abbattimento del 37,5 %)
oltre ad Euro 70.324,24 fino ad Euro 80.491,60	1,10 % (abbattimento del 45 %)	1,00 % (abbattimento del 50 %)
oltre ad Euro 80.491,60	0,90 % (abbattimento del 55 %)	1,00 % (abbattimento del 50 %)

Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95			
Anno	Importo Euro	Anno	Importo Euro
1996	68.172,31	2004	82.400,54
1997	70.881,03	2005	84.048,55
1998	72.035,41	2006	85.477,37
1999	73.332,23	2007	87.186,91
2000	74.505,62	2008	88.669,08
2001	76.442,85	2009	91.506,49
2002	78.506,61	2010	92.147,03
2003	80.390,77		

CERTIFICATI MEDICI ON LINE - UNA FASE TRANSITORIA

Il ministro Brunetta comunica che ci sarà un fase transitoria durante la quale il medico potrà optare per la procedura di trasmissione cartacea oppure per quella on-line dei certificati medici.

Per questa prima fase di avvio della nuova procedura, tramite sistema web centralizzato senza aggravii di spesa nei confronti dei medici, non ci saranno sanzioni nei confronti degli inadempienti.

Solo dopo che il sistema sarà validato potranno partire eventuali richiami.

DONNE AL LAVORO SINO A 65 ANNI

Le donne possono lavorare sino a 65 anni come gli uomini. La stabilisce il DLgs n. 5 del 25 gennaio 2010, pubblicato sulla G.U. 29/2010, che entrerà in vigore il 20 febbraio.

Il provvedimento recepisce la direttiva 2006/54/Ce sulle pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne su occupazione, impiego, accesso al lavoro, promozione e formazione professionale, su condizioni di lavoro e sui regimi professionali di sicurezza sociale.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGISLATIVO n. 5 del 25 gennaio 2010
(documento 051)**

MEDICO DI FAMIGLIE ESCLUSO DALL'IRAP

La Commissione tributaria provinciale sezione 48 e regionale 35 di Roma con le sentenze 102 del 28 gennaio e 13 del 25 gennaio 2010 hanno stabilito che in medico di famiglia convenzionato col SSN non svolge attività autonomamente organizzata e pertanto non sono soggetti all'IRAP.

Infatti il medico di famiglia esercita l'incarico sotto il potere di sorveglianza delle ASL ed è tenuto ad osservare alcune prescrizioni: deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata, non può superare un massimo di assistiti, è tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura dell'ambulatorio e di esecuzione di visite domiciliari; ha inoltre obbligo di una preventiva comunicazione del periodo di ferie. Inoltre ha un trattamento economico prestabilito. Ciò porta e escludere la presenza di una organizzazione autonoma.

IL PEDIATRA DECIDE SE VISITARE A DOMICILIO da Sole 24 ore - Risposta 489

D - Ho chiamato il giorno feriale alle 8 di mattina il pediatra (Ssn) perché venisse a casa mia per visitare mio figlio con febbre e con plausibile varicella. Il medico si è rifiutato chiedendo che lo portassi al pomeriggio al suo studio. A nulla sono valse le mie proteste. E' corretto giuridicamente il comportamento del pediatra di base o è sanzionabile e come?

R - La convenzione dei pediatri di libera scelta prevede che la visita domiciliare venga eseguita solamente qualora sia ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra e, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato. La visita viene eseguita di norma nel corso della stessa giornata ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita viene effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. Dai medici riuniti in associazione viene garantita la visita domiciliare nella giornata del sabato anche se richiesta dopo le ore 10 e non oltre le ore 14.

IL GABINETTO RADIOLOGICO CON AUTORIZZAZIONI AD HOC da Sole 24 ore - Risposta 490

D - Uno studio radiologico privato, in fase di allestimento, senza dipendenti e senza targhe di pubblicità sanitarie e relativi orari di ricevimento, rientra tra le attività soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 193 del Testo unico della legge sanitaria 1265 del 27 luglio 1934? Si precisa che nello studio, coincidente con l'abitazione del titolare e comunque non aperto al pubblico, non sono previste attività di tipo terapeutico ovvero operazioni di qualunque grado di attività sul paziente o procedure potenzialmente rischiose comportanti l'uso di mezzi di contrasto, né interventi di anestesia di alcun genere. Si tratta di attività sanitaria occasionale, libero-

professionale non convenzionata, regolata dalla legge 42 del 26 febbraio 1999, con ricevimento dei pazienti previo appuntamento, per la quale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del DLgs 230 del 17 marzo 1995, non si applicano le norme del relativo capo VIII, in quanto non sono addetti lavoratori subordinati. Si precisa, altresì, che lo studio di cui sopra detiene le seguenti sorgenti di radiazioni ionizzanti: un trocostratigrafo, un ortopantomografo e un'unità mobile di diagnostica per immagini.

R - I gabinetti di radiologia e di medicina nucleare, classificati sotto la voce "attività di diagnostica per immagini" sono soggetti a regime autorizzativo proprio dell'esercizio specialistico della radiologia.

Tra gli obblighi specifici di tali strutture vi è quello di denuncia della detenzione di sorgenti di radiazioni ivi comprese le macchine radiogene, entro dieci giorni, agli organi del Ssn competenti per territorio, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Anpa, nonché, ove di sua competenza, all'ispettorato del lavoro indicando i mezzi di protezione posti in atto (DLgs 290/1995, articolo 22). Le condizioni richieste dall'ufficio comunale, nella richiesta di parere, di occasionalità dell'attività, di ricevimento dei pazienti, di non attività di tipo terapeutico o invasiva, eccetera non hanno alcuna rilevanza nel merito.

LE VISITE MEDICO-SPORTIVE SONO OPERAZIONI ESENTI da Sole 24 ore - Risposta 511

D - Si chiede quale aliquota Iva (4% o 20%) deve applicare un medico professionista che emette fattura a enti ospedalieri, fondazioni, associazioni sportive, club eccetera, per prestazioni professionali e visite medico-sportive effettuate a privati per conto di tali enti.

Si fa presente che fino al 31 dicembre 2009 il professionista era contribuente nel regime dei minimi, ma intende uscire da tale regime per la contabilità semplificata.

R - L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005, che sono esenti da Iva le prestazioni rese dai medici nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

Pertanto anche le visite sportive, assolvendo a tale finalità di prevenzione, sono riconducibili nell'ambito delle attività esenti da Iva.

Nel caso in questione la circostanza che il medico emetta le relative fatture nei confronti di ospedali, fondazioni eccetera non determina il venire meno dell'esenzione.

Infatti, l'esenzione è rivolta oggettivamente al tipo di attività svolta e alle relative prestazioni.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n.4/E del 28 gennaio 2005 (documento 052)

LA FEDERSPEV (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) PROTESTA

BARI - Tavola Rotonda sulla "criticità delle pensioni".

Perelli Ercolini: "Bisogna defiscalizzare parzialmente l'assegno a scaglioni gradualmente".

Bari, 8 febbraio 2010. Platea gremita alla Tavola Rotonda "**La criticità delle pensioni**", organizzata dalla Sezione Federspev (*Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove*) di Bari-BAT, presso l'Auditorium dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari.

Ai pensionati – ha detto il prof. Marco Perelli Ercolini, Vicepresidente Vicario Nazionale della Federspev e Consigliere ENPAM - va riconosciuto il sacrificio contributivo sostenuto durante la vita lavorativa che non deve essere confuso in una richiesta meramente assistenziale: **la pensione non è un regalo dello Stato!** Nella difficoltà - ha proseguito Perelli - di dare aumenti alle pensioni in essere per dare un maggiore potere d'acquisto suggerisce:

- 1) la defiscalizzazione parziale dell'assegno di pensione a scaglioni gradualmente con l'aumentare dell'età quando maggiore è il bisogno per la disabilità in carenza di strutture adeguate;
- 2) la tassazione separata delle pensioni ad aliquota sociale come previsto nella previdenza complementare;
- 3) la reintroduzione della detrazione d'imposta su ogni assegno di pensione;
- 4) la completa defiscalizzazione degli aumenti della perequazione automatica: non si può togliere con la mano sinistra quello che viene dato con la mano destra, perequazione che dovrebbe, ma ahimè è sempre molto lontano, ridare il giusto potere d'acquisto a questi assegni che da debito di valore si riducono a debito di valuta.

Il Vice Presidente della Federspev ha ricordato, inoltre, che la pensione è un corrispettivo in relazione ai contributi versati e pensioni più alte significano non rapina alla società ma maggiori sacrifici per più alti versamenti contributivi a garanzia di un legittimo e dignitoso diritto nel post-lavorativo.

È seguito un acceso dibattito in cui Perelli ha distinto la problematica che riguarda da un lato i pensionati in essere e dall'altro il futuro previdenziale dei giovani: bisogna evitare un conflitto intergenerazionale dando possibilità di lavoro ai giovani per la costruzione del loro futuro pensionistico, evitando illusori assegni ai cosiddetti "*bamboccioni*". Perelli ha sottolineato inoltre come nel giro di pochi anni sia franato gradualmente e inesorabilmente il potere di acquisto dei pensionati che hanno versato, per tutta la vita lavorativa, fior di contributi "*a valore corrente*". Perelli ha infine attaccato il discriminatorio taglio alla pensione del coniuge superstite agganciato al trattamento del suo reddito.

In precedenza erano intervenuti nel dibattito Mario Defidio, Paolo Livrea, Giacomo Olivieri, Filippo Anelli, Nicola Simometti, Gaetano Veneto e Franco Filieri.

OSPEDALIERI - FIRMATO IL CONTRATTO CCNL II biennio 2008-09

Firmato, tra l'ARAN e, CISL, COSMED, il contratto per il personale della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale relativo al biennio economico 2008-2009, scaduto da 26 mesi e valido per circa 118.000 mila dirigenti medici e veterinari. La FPCGIL Medici e UIL FPL Medici non hanno firmato il contratto. L'accordo prevede un aumento medio di 179 euro lordi mensili. Inoltre, viene previsto l'inserimento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale nel monte salari e il recepimento nel contratto delle nuove sanzioni disciplinari imposte dalla legge del Ministro Brunetta.

**IN ALLEGATO A PARTE - CCNL II biennio 2008-09 firmato il 10 febb. 2010
(documento 053)**

AGENZIA ENTRATE - MODULISTICA e ISTRUZIONI 2010 PER LA DENUNCIA DEI REDDITI

IN ALLEGATO A PARTE - UNICO 2010 MINI	Istruzioni (documento 054)
UNICO 2010 MINI	Modello (documento 055)
UNICO 2010 PF1	Istruzioni (documento 056)
UNICO 2010 PF1	Modello (documento 057)
UNICO 2010 PF2	Istruzioni (documento 058)

UNICO 2010 PF2 Modello (documento 059)
UNICO 2010 PF3 Istruzioni (documento 060)
UNICO 2010 PF3 Modello (documento 061)
PARAMETRI PROFESSIONI Istruzioni (documento 062)
PARAMETRI PROFESSIONI Modello (documento 063)
INDICATORI DI NORMALITA' (documento 064)

INDENNITA' DI MATERNITA'

Importo annuo dell'indennità di maternità ex art 70 e seguenti del DLgs 26 marzo 2001 n. 151 per l'anno 2010:

Importo minimo INPS per l'indennità di maternità euro 460,96

Reddito lordo annuo minimo valutabile euro 13.662,48

Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28.10.2003 euro 68.312,40

Indennità minima lorda euro 4.554,16

Indennità massima lorda euro 22.770,80

NB - l'importo 2010 è determinato sulla base del dato provvisorio INPS

PUBBLICO IMPIEGO - OBBLIGATORIO IL CARTELLINO COL NOME

In base alla riforma antifanulloni del ministro Brunetta del novembre scorso, dal giorno 13 febbraio 2010 il personale della pubblica amministrazione ha l'obbligo di indossare il cartellino identificativo col proprio cognome e nome o, in alternativa, di esporre sulla propria scrivania una targa col proprio nominativo. Per l'inadempienza sono previste sanzioni con la decurtazione dello stipendio.

OSPEDALIERI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I 65 ANNI

Il termine di inoltro della domanda per il trattenimento in servizio di ulteriori due anni oltre l'età pensionabile non è perentorio. La fissazione di un periodo temporale massimo è posta solamente per un buon andamento della programmazione del fabbisogno professionale.

Ricordiamo che nel pubblico impiego l'articolo 16 del DLgs 503/92 prevedeva il diritto del dipendente mediante semplice comunicazione scritta di rimanere in servizio per ulteriori due anni oltre l'età pensionabile. Il decreto legge 112/2008 (convertito in legge 133/2008) all'articolo 72 ha cambiato il diritto del dipendente in facoltà della Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere o meno la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Inoltre ha dato dei termini per la presentazione della domanda di trattenimento da inoltrare all'amministrazione di appartenenza: dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Col parere 1/2010 la Funzione pubblica ha chiarito che i suddetti termini non sono perentori, potendo l'Amministrazione, nell'interesse di esigenze organizzative, accogliere domande anche fuori tempo, ma in tal caso dovrà essere data comunicazione a tutti i dipendenti della riapertura dei termini per la presentazione o ripresentazione della domanda.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Parere n. 1/2010 (documento 065)